



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE IV – SISTEMA BANCARIO
E FINANZIARIO – AFFARI LEGALI

Provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Il Dirigente Generale della Direzione IV del Dipartimento del Tesoro

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'articolo 18 della Legge 7 agosto n.124, che costituisce il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito Testo Unico), così come modificato e integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto l'articolo 24, comma 1, lettera a), del Testo Unico, il quale prevede che, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettui con provvedimento motivato la ricognizione delle partecipazioni possedute, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 (razionalizzazione, fusione, liquidazione, cessione), qualora non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (finalità perseguibili e attività svolte), ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 (motivazione sulle finalità perseguite e sulla compatibilità con i principi dell'azione amministrativa), o che ricadano in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 (indicatori di economicità gestionale) del medesimo Testo Unico;

Visto l'articolo 1, comma 4, lettera a), del Testo Unico, secondo il quale restano ferme le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per la gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;

Visto l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in forza del quale le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 del medesimo articolo;

Visto l'articolo 59, comma 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 2008), che al fine di favorire lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari, attraverso attività di promozione e formazione nonché attraverso l'individuazione e la costruzione di modelli di riferimento per la valutazione finanziaria e il monitoraggio dei portafogli dei fondi, ha autorizzato per l'anno 1998 la spesa di lire 3,5 miliardi, da iscriversi in apposita unità previsionale di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il finanziamento di apposita convenzione da stipularsi con il Mediocredito Centrale S.p.A., con cui definire, anche attraverso il concorso delle fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari, le forme organizzative adeguate al conseguimento dei suddetti fini, anche attraverso la costituzione di apposita società di capitali;

Visto l'articolo 69, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 338, che prevede che le forme pensionistiche complementari possano acquisire a titolo gratuito partecipazioni della società costituita ai sensi dell'articolo 59, comma 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Viste le convenzioni stipulate rispettivamente in data 16 settembre 1998 e 9 marzo 2001 tra il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica ed il Mediocredito Centrale S.p.A. ai sensi dell'articolo 59, comma 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il Decreto del Direttore Generale del Tesoro del 9 marzo 2001 che approva la convenzione tra il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica ed il Mediocredito Centrale del 9 marzo 2001 e, contestualmente, affida la gestione della partecipazione risultante dalla stessa convenzione alla Direzione IV del Dipartimento del Tesoro;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2002 recante le modalità di alienazione delle azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze nella Società per lo sviluppo dei fondi pensione S.p.a. - Mefop S.p.a.;

Rilevato che il Ministero dell'economia e delle finanze detiene in Mefop S.p.A. una partecipazione di azioni in numero di 116.300, pari al 58,15 per cento del capitale sociale e che la restante parte è detenuta da 93 forme pensionistiche complementari, nello specifico per il 9,45 per cento da 20 tra fondi pensione aperti e piani individuali di

previdenza, per il 14,40 per cento da 33 fondi negoziali e per il 18 per cento da 40 fondi preesistenti;

Ritenuto che emerga la sussistenza in capo a Mefop S.p.A. dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del Testo Unico, configurandosi quale società produttrice di un servizio di interesse generale, la cui definizione è fornita dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del medesimo decreto.

Ritenuto che non sussistano le condizioni previste dall'articolo 24 del Testo Unico, in presenza delle quali è richiesta l'alienazione della partecipazione ovvero la sua razionalizzazione, fusione o liquidazione, in quanto l'attività di Mefop S.p.A., che fornisce servizi di consulenza, formazione ed assistenza sia alle forme pensionistiche complementari che ne hanno acquisito una partecipazione e sia a quegli Enti previdenziali privati o privatizzati, fondi sanitari ed altri operatori che hanno comunque sottoscritto un contratto di fornitura di servizi, risulta strumentale all'assolvimento delle finalità istituzionali cui Mefop S.p.A. è preposta e che sono individuate dall'articolo 59, comma 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Rilevato che Mefop S.p.A. dispone di una organizzazione aziendale efficiente e adeguata al perseguimento dell'attività sociale con presidio dei rischi operativi e che dall'analisi dei documenti contabili della società non sono state rilevate criticità di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo Unico;

Visto il verbale n. 4/2017 della seduta del 27/09/2017, nella quale il Consiglio di amministrazione di Mefop S.p.A. ha deliberato di ritenere sussistere in capo alla stessa i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del Testo Unico, configurandosi quale società produttrice di servizi di interesse generale, in quanto fornisce servizi di consulenza, formazione ed assistenza sia all'ampia platea, crescente nel corso degli esercizi, di forme pensionistiche complementari che ne hanno acquisito una partecipazione e sia nei confronti di quegli Enti previdenziali privati o privatizzati, fondi sanitari ed altri operatori che hanno comunque sottoscritto un contratto di fornitura di servizi;

Considerato che nella medesima deliberazione gli amministratori di Mefop S.p.A. hanno ritenuto non sussistere le condizioni previste dall'articolo 24 del Testo Unico, in presenza delle quali è richiesta l'alienazione delle partecipazioni ovvero la loro razionalizzazione, fusione o liquidazione, in quanto Mefop S.p.A. risulta rispondente alle finalità istituzionali dell'amministrazione, disponendo di una organizzazione aziendale in linea con le società di settore comparabili ai fini del corretto ed efficiente

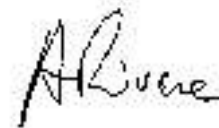
perseguimento dell'attività sociale con presidio dei rischi operativi e che dall'analisi dei documenti contabili delle società non sono state rilevate criticità di cui all'articolo 20, comma 2 del Testo Unico;

DETERMINA

Ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 24 del Testo Unico, il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Mefop S.p.A.

Il presente provvedimento è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla Corte dei Conti ed alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

IL DIRIGENTE GENERALE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Riva', is positioned below the printed title 'IL DIRIGENTE GENERALE'.